

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 508-B)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 9ª Commissione permanente (Agricoltura) del Senato della Repubblica
nella seduta del 6 dicembre 1972*

*modificato dalla 11ª Commissione permanente (Agricoltura e foreste) della Camera
dei deputati nella seduta del 28 febbraio 1973 (V. Stampato n. 1326)*

**d'iniziativa dei senatori COLLESELLI, BUCCINI, DE MARZI, DAL FALCO, ZANON,
DEL PACE, CHIAROMONTE, PISTOLESE, MAJORANA, MAZZOLI, BOANO, MARCORA
e SCARDACCIONE**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'8 marzo 1973*

**Aumento del contributo dello Stato per la gestione dell'Ente
autonomo Parco nazionale d'Abruzzo e concessione di un
contributo straordinario a detto Ente**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

**Aumento del contributo dello Stato per la
gestione dell'Ente autonomo Parco nazionale
d'Abruzzo**

Art. 1.

Il contributo annuo a favore dell'Ente
autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo, di
cui all'articolo 3 della legge 21 ottobre 1950,

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Aumento del contributo dello Stato per la
gestione dell'Ente autonomo Parco nazionale
d'Abruzzo e concessione di un contributo
straordinario a detto Ente**

Art. 1.

Il contributo annuo a favore dell'Ente au-
tonomo del Parco nazionale d'Abruzzo, di
cui all'articolo 3 della legge 21 ottobre 1950,

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

n. 991, e all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1967, n. 1226, è elevato a lire 300 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1972.

Art. 2.

L'Azienda di Stato per le foreste demaniali verserà al bilancio dello Stato la somma di lire 175 milioni, prelevandola dallo stanziamento del capitolo n. 530 del proprio stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1972.

All'onere di lire 175 milioni derivante dall'applicazione del precedente articolo 1 per l'anno finanziario 1972 si farà fronte con l'entrata di cui al comma precedente. All'onere di lire 175 milioni per il 1973 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

n. 991, e all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1967, n. 1226, è elevato a lire 300 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1973.

Art. 2.

All'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo, in relazione alla situazione della gestione per gli anni 1971 e 1972, è concesso un contributo straordinario di lire 175 milioni.

Art. 3.

L'Azienda di Stato per le foreste demaniali verserà al bilancio dello Stato la somma di lire 175 milioni, prelevandola dallo stanziamento del capitolo n. 530 del proprio stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1973.

All'onere di lire 175 milioni derivante dall'applicazione dell'articolo 2 si farà fronte con l'entrata di cui al comma precedente.

All'onere di lire 175 milioni derivante dall'aumento del contributo previsto dall'articolo 1 per l'anno finanziario 1973 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Identico.